

Policy requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (Policy Fit & Proper)

Consiglio di Amministrazione 27/02/2026

Indice

	Pagina
Indice	2
1 Obiettivo del documento	3
2 Quadro normativo di riferimento	4
2.1 Normativa esterna.....	5
2.2 Normativa interna.....	6
3 Definizioni e acronimi	6
4 Ambito di applicazione.....	8
5 Principali ruoli e responsabilità	8
5.1 Consiglio di amministrazione.....	8
5.2 Collegio sindacale.....	9
5.3 Affari societari e legali (AGA)	9
6 Principi e linee guida	9
6.1 Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza	9
6.2 Requisiti di professionalità e criteri di competenza	11
6.3 Requisiti di indipendenza	15
6.3.1 Indipendenza di alcuni Amministratori	15
6.3.2 Indipendenza dei sindaci	17
6.3.3 Indipendenza di giudizio	17
6.3.4 Rapporti economici ostativi alla sussistenza dell'indipendenza.....	19
6.4 Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi.....	21
6.4.1 Disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico.....	21
6.4.2 Limiti al cumulo degli incarichi	22
7 Scelte strategiche e macro-attività.....	23
7.1 Valutazione di idoneità da parte degli Organi competenti.....	23
7.2 Autovalutazione e composizione collegiale “ottimale”	24
8 Allegato – Sintesi requisiti di idoneità	25

1 Obiettivo del documento

L'idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche costituisce un presidio fondamentale per assicurare il perseguimento degli obiettivi strategici e condizioni di sana e prudente gestione, ai fini della stabilità delle banche stesse e del settore creditizio in generale.

La responsabilità di selezionare esponenti in possesso di requisiti di idoneità (c.d. *fit and proper*) e di assicurare un'adeguata composizione quali-quantitativa degli organi di amministrazione e controllo compete in via primaria all'ente bancario. Quest'ultimo è inoltre tenuto a garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati, non solo al momento della nomina dell'esponente, ma per tutta la durata dell'incarico.

In tale contesto, il Testo Unico Bancario (di seguito, il "TUB") prevede che gli esponenti debbano possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

L'individuazione dei requisiti, dei criteri, dei limiti al cumulo degli incarichi, della disponibilità di tempo e delle cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica è demandata dal TUB ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Decreto MEF n. 169/2020 attualmente in vigore (di seguito, il "Decreto MEF" o il "Decreto n. 169/2020"¹) ha introdotto alcuni elementi di novità rispetto alla precedente disciplina, con particolare riferimento a: (i) l'introduzione di una differenziazione tra requisiti e criteri di idoneità, questi ultimi connotati da una maggiore discrezionalità valutativa; (ii) l'estensione delle valutazioni da effettuare nel corso delle verifiche, includendovi i criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio, nonché l'adeguata composizione collettiva degli organi e la disponibilità di tempo.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto MEF, Banca d'Italia ha:

- definito gli aspetti procedurali delle verifiche degli esponenti con un apposito Provvedimento del 4 maggio 2021 (*"Disposizioni di vigilanza in materia di procedure di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche [...]"*);
- adottato gli "Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consiglio di amministrazione delle LSI [...]" del 29 novembre 2022;
- adottato gli "Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI [...]" del 13 novembre 2023.

In attuazione del richiamato quadro normativo, regolamentare e di vigilanza, Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, la "Banca" o "Volksbank" o "BPAA") adotta la presente policy (di seguito, la "Policy" o la "Policy FAP") a governo delle procedure di valutazione degli esponenti aziendali, come infra definiti, che disciplina i requisiti di idoneità degli stessi con l'obiettivo, in particolare, di favorire la presenza di soggetti:

¹ Decreto 23 novembre 2020, n. 169 recante il *"Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti"*, in GU n. 310 del 15.12.2020.

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all'organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti degli organi sociali come *infra* definiti ed opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascun esponente, sia all'interno dei comitati di cui è parte, che nell'ambito delle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi;
- che agiscano con piena indipendenza di giudizio, indirizzando la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca con piena *disclosure* delle situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Nell'ambito della presente Policy, le scelte della Banca sono state adottate tenendo opportunamente conto del principio di proporzionalità. Ai fini dell'applicazione del Decreto MEF, la Banca rientra nella categoria delle banche meno significative c.d. "*less significant institutions*"² e adotta il modello di amministrazione e controllo "tradizionale"³.

La presente Policy è completata/integrata dalle altre fonti regolamentari interne alla Banca in materia di *fit and proper* e, in particolare, per quanto concerne gli aspetti operativi/procedurali, dal "Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali" (di seguito, il "Regolamento" o il "Regolamento FAP").

La presente Policy è pubblicata nel sito internet www.volksbank.it affinché, in occasione dei rinnovi degli organi di amministrazione e di controllo della Banca, possa costituire anche un utile supporto per gli azionisti, unitamente agli ulteriori documenti messi a disposizione degli stessi, per individuare i candidati maggiormente in linea con i profili individuati. |

2 Quadro normativo di riferimento

| Per quanto non espressamente statuito nella presente Policy, si intendono richiamate le norme e gli orientamenti di rango nazionale ed europeo tempo per tempo applicabili in materia nonché le previsioni contenute nei documenti di comando richiamati nel prosieguo. |

² Ai sensi della Circolare 285, Volksbank rientra nella categoria delle banche intermedie.

³ Per ulteriori dettagli in merito alle argomentazioni alla base di tale scelta, si rinvia a quanto rappresentato nel documento "Progetto di governo societario" adottato dalla Banca ai sensi delle previsioni della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.

2.1 Normativa esterna

- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento ("Direttiva CRD IV");
- Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'Organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave di EBA ed ESMA del 2 luglio 2021 ("Orientamenti EBA/ESMA");
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("TUB");
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 ("DM n. 169/2020" o "Decreto MEF") recante il *"Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità [...] degli esponenti aziendali delle banche [...]"*;
- Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 ("Disposizioni di Vigilanza" o "Circolare 285");
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214; in merito, con provvedimento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20 aprile 2012, sono stati emanati criteri per l'applicazione del c.d. *"divieto di interlocking"*, successivamente aggiornati dalle Autorità in data 21 dicembre 2018 e, da ultimo, in data 16 febbraio 2024;
- Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021;
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ("Provvedimento Banca d'Italia del 26 marzo 2019");
- Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI [...] del 29 novembre 2022 ("Orientamenti Cda");
- Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI [...] del 13 novembre 2023 ("Orientamenti FAP").
- Codice di Corporate Governance⁴ |

⁴ Ancorché rivolto alle società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana, il Codice di Corporate Governance contiene principi e raccomandazioni alla quale la presente Policy fa riferimento per le materie ivi trattate, peraltro già coperte dalla normativa esterna di settore sopra richiamata.

2.2 Normativa interna

- Statuto sociale;
- Progetto di governo societario;
- Codice Etico;
- Regolamento del Consiglio di amministrazione;
- Regolamento del Collegio sindacale;
- Regolamento del Comitato Amministratori indipendenti;
- Regolamento del Comitato Rischi;
- Regolamento del Comitato di Credito;
- Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione/Collegio sindacale;
- Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione/Collegio sindacale;
- Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali.

3 Definizioni e acronimi

In questo documento, si intende per:

Amministratori	i componenti del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Amministratori esecutivi	gli Amministratori titolari di delega e poteri decisionali
Amministratori non esecutivi	gli Amministratori privi di delega e poteri decisionali
Amministratori indipendenti	gli Amministratori non esecutivi di cui il Consiglio di amministrazione abbia formalmente accertato il possesso dei requisiti di indipendenza indicati dalla normativa di riferimento e richiamati nello Statuto
Assemblea	l'Assemblea dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Collegio sindacale o Organo di controllo o Cs	il Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Banca o Volksbank o BPAA	Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e

	Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige
CAi	il Comitato Amministratori indipendenti
CC	il Comitato di credito
CR	il Comitato Rischi
Codice Etico	il Codice Etico adottato dalla Banca
Composizione quali-quantitativa ottimale	Il documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale tempo per tempo identificata dal Consiglio di amministrazione/Collegio sindacale uscenti in vista delle nuove nomine
Consiglio di amministrazione o Consiglio o Cda	il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Collegio sindacale o Collegio o CS	Il Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Disposizioni di Vigilanza o Circolare 285/2013	la Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni
Esponente o Esponente aziendali	i componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti del Collegio sindacale e il Direttore generale di Banca Popolare dell'Alto Adige spa, salvo quanto di volta in volta specificato per quest'ultimo.
Organi sociali	gli organi collegiali, ovvero il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Organo competente	L'organo del quale l'Esponente è componente; per il Direttore generale, l'Organo che conferisce l'incarico.
Parte correlata	si rinvia alle definizioni di cui al Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati
Progetto o Documento	il Progetto di governo societario adottato da Banca Popolare dell'Alto Adige Spa in attuazione delle previsioni della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni
Regolamento Cda	Regolamento del Consiglio di amministrazione
Regolamento Cs	Regolamento del Collegio sindacale
Regolamento FAP	il Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali
Regolamenti disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi	i Regolamenti in materia di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione/Collegio sindacale

Regolamento informativi	flussi	il regolamento dei flussi informativi
Regolamento OPC		il Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati
Responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca		i Responsabili: della Funzione Antiriciclaggio, della Funzione di Compliance, della Funzione di Risk Management, della Funzione di Internal Audit, il Direttore Finanze (<i>Chief Financial Officer</i>) nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Sindaci		i componenti del Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa.
Soggetto collegato		si rinvia alle definizioni di cui al Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati.
Statuto sociale o Statuto:		lo Statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa nella versione tempo per tempo vigente.

4 Ambito di applicazione

In coerenza con le previsioni del Decreto MEF, la presente Policy si applica a tutti i soggetti che ricoprono presso la Banca l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione, componente del Collegio sindacale nonché di Direttore generale (di seguito l'“Esponente” o gli “Esponenti”).

La presente Policy non si applica, invece, al componente della Direzione generale chiamato a sostituire il Direttore generale in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ai sensi dell'art. 39 comma 7 dello statuto sociale (i.e. Vicedirettore generale). Ciò in quanto, al netto delle sopra richiamate funzioni vicarie, l'assetto organizzativo della Banca non prevede, tenuto anche conto della dimensione/complessità operativa della stessa, il conferimento di ulteriori/specifiche attribuzioni al Vicedirettore generale che riporta gerarchicamente al Direttore generale.

Resta ferma, per quanto riguarda i collaboratori chiamati a ricoprire determinate funzioni di responsabilità, l'applicazione delle previsioni del “Regolamento per la verifica di idoneità e nomina del personale che riveste ruoli chiave”.

5 Principali ruoli e responsabilità

5.1 | Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione approva la presente Policy, previo parere favorevole del Comitato Amministratori indipendenti e del Comitato Rischi, sentito il Collegio sindacale per i profili di competenza di tale Organo. Le modifiche alla presente Policy vengono apportate con il medesimo iter deliberativo qualora vi sia l'esigenza di aggiornare i relativi contenuti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo o regolamentare di riferimento nonché delle variazioni dell'assetto organizzativo della Banca.

In qualità di “Organo competente”, il Consiglio di amministrazione valuta l'idoneità dei suoi componenti nonché l'idoneità del Direttore generale essendo l'Organo che conferisce tale incarico ai sensi delle previsioni dell'art. 28 dello Statuto.

Valuta, inoltre, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascun Amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché, in corso di mandato, almeno una volta l'anno; per contro, l'Amministratore informa senza ritardo il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale delle circostanze che fanno venire meno la sua condizione di indipendenza.

5.2 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è sentito dal Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione della presente Policy e dei suoi successivi aggiornamenti, tenuto in particolare conto del ruolo dell'Organo di controllo. Il Collegio sindacale, in qualità di “Organo competente”, valuta infatti l'idoneità dei suoi componenti.

5.3 Affari societari e legali (AGA)

Affari societari e legali cura la predisposizione e l'aggiornamento della presente Policy. Supporta, inoltre, gli Organi competenti nelle verifiche di idoneità avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle altre Funzioni aziendali competenti.

Gestisce le comunicazioni da/verso l'Autorità di Vigilanza, con particolare riferimento alla trasmissione della documentazione tempo per tempo prevista dalla normativa di settore. Cura altresì le interlocuzioni con l'Autorità di vigilanza in materia di *fit & proper*, fatte salve specifiche richieste di confronto e/o approfondimento rivolte dalla stessa direttamente agli Esponenti rispetto alle quali Affari societari presta comunque il necessario supporto.

6 Principi e linee guida

Il presente paragrafo disciplina i requisiti di idoneità degli Esponenti aziendali in conformità al quadro normativo esterno ed in terno sopra richiamato. Tali requisiti sono altresì riportati nelle tabelle di sintesi allegate alla presente Policy FAP.

6.1 Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

Non possono essere ricoperti Incarichi da coloro che si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile⁵.

Fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato, non possono ricoprire Incarichi coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva:

⁵ Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- a **pena detentiva** per reato in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati SIM, SGR, SICAV, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale. L'ineleggibilità e decadenza sono estese a coloro ai quali, per i reati qui menzionati, sia stata applicata una delle pene previste, su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del cpp;
- a **reclusione per almeno un (1) anno** per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, in materia tributaria. L'ineleggibilità e decadenza sono estese a coloro ai quali, per i reati qui menzionati, sia stata applicata, su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, una pena detentiva di almeno un (1) anno, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 del cpp;
- a **reclusione per almeno due (2) anni** per un qualunque delitto non colposo. L'ineleggibilità e decadenza sono estese a coloro ai quali, per i reati qui menzionati, sia stata applicata, su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, una pena detentiva di almeno (2) due anni, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 del cpp.

Fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato, non possono ricoprire incarichi coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ex d.lgs n. 159/2011 – codice delle leggi antimafia.

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 - quater del TUF.

La valutazione di idoneità tiene conto della condotta personale e professionale dell'Esponente, per le ricadute di un'eventuale inadempienza sulla reputazione della Banca e sulla fiducia del pubblico. A questo fine sono valutate le ricadute sulla sana e prudente gestione al verificarsi di una o più delle seguenti fattispecie in capo all'Esponente:

- indagini e procedimenti penali in corso, condanne penali anche non passate in giudicato e sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale per i reati indicati al precedente punto elenco o per reati diversi;
- applicazione provvisoria di una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 – codice delle leggi antimafia;
- sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

- sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di antiriciclaggio, di mercati, di strumenti di pagamento;
- provvedimenti di decadenza o cautelari nonché provvedimento di rimozione disposti da Banca d'Italia e Consob;
- l'aver svolto incarichi di amministrazione, direzione e controllo in imprese bancarie, finanziarie, di valori mobiliari, assicurative e dei servizi di pagamento sottoposti a sanzione amministrativa;
- l'aver svolto incarichi di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione degli organi di amministrazione e controllo, revoca / cancellazione da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione d'esercizio dell'intermediario finanziario;
- sospensione / radiazione / cancellazione da albi, elenchi e ordini professionali; revoca per giusta causa da incarichi di amministrazione, direzione e controllo;
- valutazione negativa da parte di Banca d'Italia in merito all'idoneità dell'esponente;
- informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi.

L'Esponente informa senza ritardo l'Organo competente delle circostanze di pregiudizio della propria onorabilità e correttezza.

6.2 Requisiti di professionalità e criteri di competenza

La professionalità, in senso lato, dell'Esponente deve essere commisurata alla specificità del settore bancario con elementi di conoscenza teorica e/o di esperienza pratica appropriati rispetto le caratteristiche di Volksbank.

L'Esponente deve pertanto possedere i requisiti di professionalità e, in aggiunta, soddisfare i criteri di competenza previsti dalla normativa, tenuto anche conto delle ulteriori previsioni dello Statuto sociale nonché di quanto rappresentato nel documento "Composizione qualitativa ottimale" del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale.

Più nel dettaglio, gli Esponenti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF, differenziati a seconda che i suddetti Esponenti debbano assumere un incarico esecutivo o un incarico non esecutivo. Specifiche disposizioni sono inoltre previste per il Presidente del Consiglio di amministrazione nonché per l'individuazione dell'Amministratore delegato e del Direttore generale. A ciò si aggiunge che il Provvedimento Banca d'Italia 26 marzo 2019 richiede la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione quale "esponente responsabile per l'antiriciclaggio" in possesso di adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di *business* del destinatario e del settore in cui opera.

I requisiti di professionalità sono maturati mediante svolgimento dell'attività lavorativa caratterizzante per un dato numero di anni nel ventennio che precede il mandato da ricoprire in BPAA, come indicato nella tabella "Requisiti di Professionalità" che segue. Quando sono esercitate contestualmente, cariche sociali e/o attività lavorative caratterizzanti non cumulano tra di loro.

Per quanto riguarda gli Esponenti aziendali che ricoprono il ruolo di componente del Collegio sindacale, i requisiti di professionalità sono assolti quando i Sindaci abbiano svolto per un dato numero di anni attività lavorativa caratterizzante, come indicata nella tabella “Requisiti di Professionalità” che segue. In particolare:

- ai sensi dell’art. 33 co. 3 dello Statuto sociale, i Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali;
- i sensi dell’art. 9, co. 1, del Decreto MEF, i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali devono aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- i sensi dell’art. 9, co. 3 del Decreto MEF, il Presidente del Collegio Sindacale deve aver maturato un’esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella triennale sopra indicata.

Ai fini della maturazione del “requisito di anzianità” in capo agli Esponenti aziendali, si tiene conto delle cariche sociali ricoperte/attività lavorative caratterizzanti esercitate per cicli compiuti di bilancio (o per anni solari, in caso di attività professionali o di insegnamento), esercitate a titolo di professione prevalente e in via continuativa.

In aggiunta ai requisiti di professionalità, gli Esponenti devono possedere competenze che li rendano effettivamente idonei a svolgere l’incarico, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche di Volksbank.

La valutazione delle suddette competenze è rimessa agli Organi Competenti che verificano la conoscenza e l’esperienza posseduta da ciascun Esponente interessato in taluni ambiti caratterizzanti disciplinati dal Decreto MEF⁶, tenendo anche conto delle previsioni dello Statuto sociale nonché degli eventuali ulteriori ambiti di competenza indicati nel documento “Composizione quali-quantitativa ottimale”.

Si segnala inoltre che, ai sensi dello Statuto, gli Amministratori e i Sindaci residenti in Provincia di Bolzano devono possedere la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all’attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica.

Gli Organi competenti valutano i profili di competenza in campo agli Esponenti *inter alia* rispetto a:

- i compiti inerenti al ruolo ricoperto e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione ai comitati;
- le caratteristiche di settore, di mercato, di complessità operativa, di struttura dei rischi di BPAA.

⁶ Ai sensi dell’art. 10, co. 2, del Decreto MEF, occorre prendere in considerazione la conoscenza teorica – acquisita attraverso studi e formazione – e l’esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti: 1) mercati finanziari; 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 3) indirizzi e programmazione strategica; 4) assetti organizzativi e di governo societari; 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità all’esponente in tali processi); 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 7) attività e prodotti bancari e finanziari; 8) informativa contabile e finanziaria; 9) tecnologia informatica.

La valutazione di cui sopra può essere omessa per gli Esponenti in possesso del requisito di professionalità con “anzianità qualificata”, come di seguito indicato.

Resta inteso che il criterio di competenza non risulterà soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all’esperienza pratica delineino un quadro grave, preciso e concordante sull’inidoneità dell’Esponente a ricoprire l’incarico.

Eventuali carenze negli ambiti di competenza individuale possono essere compensate quando le stesse siano colmabili attraverso specifiche e limitate misure di formazione predisposte dalla Banca e alle quali l’Esponente, all’assunzione del mandato, si impegna a partecipare, ferma restando l’organizzazione da parte della Banca stessa di sessioni di approfondimento/analisi nell’ambito del programma annuale di *induction*/formazione continua all’uopo predisposto. Per ulteriori dettagli in merito a tale programma, si rinvia al Regolamento del Consiglio di amministrazione e al Regolamento del Collegio sindacale.

Requisiti di professionalità

		Maturazione requisito professionalità	Valutazione criteri di competenza
A) AMMINISTRATORE ESECUTIVO (ART. 7, COMMA 1, DECRETO MEF)			
A.1	Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ⁷ ovvero in società quotate o in società aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di BPAA.	3 anni	non richiesta se svolta per 5 anni (requisiti maturati negli ultimi 8 anni)
			Obbligatoria
B) AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO (ART. 7, COMMA 2, DECRETO MEF)			
B.1	Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero in società quotate o in società aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di BPAA.	3 anni	non richiesta se svolta per 3 anni (requisiti maturati negli ultimi 6 anni)
oppure, attività lavorativa caratterizzante:			

⁷ Resta fermo che, ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia 26 marzo 2019, il componente del Consiglio di amministrazione “esponente responsabile per l’antiriciclaggio” deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di *business* del destinatario e del settore in cui opera.

B.2	▪ attività professionale – connotata per adeguati livelli di professionalità, anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e svolta in via continuativa e rilevante – in ambito creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o in altro settore comunque funzionale all'attività di BPAA; ▪ attività di insegnamento universitario (docente di prima o seconda fascia) in materie giuridiche o economiche o comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo; ▪ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni di dimensione e complessità almeno comparabile a quello di BPAA e avente attinenza con il settore creditizio, finanziario mobiliare o assicurativo.	3 anni	non richiesta se svolta per 5 anni (requisiti maturati negli ultimi 8 anni)
C) PRESIDENTE CDA (ART. 7, COMMA 3, DECRETO MEF)			
C.1	Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi (<i>cfr.</i> A.1 / B.1) Attività professionale, attività di insegnamento universitario, Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni (<i>cfr.</i> B.2)	5 anni	non richiesta se svolta per 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)

D) AD E DG (ART. 7, COMMA 4, DECRETO MEF)			
D.1	Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero in società quotate o in società aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di BPAA. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.	5 anni	non richiesta se svolta per 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)
E) SINDACO (ART. 9, COMMA 1, DECRETO MEF + ART. 32, COMMA 3, STATUTO)			
E.1	Iscrizione nel Registro dei revisori legali ed esercizio dell'attività di revisione legale dei conti.	3 anni	non richiesta se svolta per 3 anni su Enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio ex D.Lgs. n. 39/2010
F) PRESIDENTE Cs (ART. 9, COMMA 3, DECRETO MEF)			
F.1	Iscrizione nel Registro dei revisori legali ed esercizio dell'attività di revisione legale dei conti.	5 anni	non richiesta se svolta per 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)

6.3 Requisiti di indipendenza

L'indipendenza è un requisito di cui ogni Esponente aziendale deve essere in possesso ai sensi dell'art. 26, comma 2, TUB e che nel Decreto MEF assume differenti declinazioni.

Più nel dettaglio, il Decreto MEF disciplina:

- i requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione, laddove richiesti dalle “disposizioni di legge o regolamentari”⁸ (art. 13); a tale riguardo, lo Statuto di Volksbank precisa che *“almeno tre amministratori, che possono coincidere con quelli non esecutivi, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente”*;
- i requisiti di indipendenza dei sindaci, in assenza dei quali non è possibile assumere l'incarico di componente del collegio sindacale (art. 14);
- un ulteriore attributo di indipendenza, ovvero *“l'indipendenza di giudizio”* richiesta *“a tutti gli esponenti”* (art. 15).

6.3.1 Indipendenza di alcuni Amministratori

L'art. 13, comma 1, D.M. 169/2020, individua le seguenti specifiche situazioni che non sono compatibili con il ruolo di Amministratore indipendente.

Per quanto attiene alle condizioni personali dell'Esponente:

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:

a.1) del Presidente del Consiglio di amministrazione, degli Amministratori esecutivi;

a.2) dei Responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca come sopra definiti⁹;

a.3) delle persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

Per quanto attiene alle situazioni professionali dell'Esponente:

- b) essere un partecipante della Banca (i.e. un azionista che detiene una partecipazione soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi del Titolo II, Capo III del TUB);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto,

⁸ Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che *“nell'organo con funzione di supervisione strategica, almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza”* (cfr. Sez. IV, Titolo IV, Cap. 1, par. 2.2, lett. c).

⁹ Per “Responsabili delle principali funzioni aziendali”, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q del Decreto MEF, si intendono i Responsabili: della Funzione Antiriciclaggio, della Funzione di Compliance, della Funzione di Risk Management, della Funzione di Internal Audit, il Direttore Finanze (Chief Financial Officer) nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

Per quanto concerne situazioni di interesse economico dell'Esponente:

- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

Per quanto concerne situazioni di influenza politica o relazioni politiche:

- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

i.1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

i.2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Il difetto dei predetti requisiti comporta:

- all'atto dell'assunzione della carica, l'impossibilità da parte del Consiglio di amministrazione chiamato a valutare i requisiti e i criteri di idoneità per lo svolgimento dell'incarico, a riconoscere in capo all'Amministratore di volta in volta valutato, la sussistenza dell'indipendenza;
- in corso di mandato, la decadenza dall'incarico di Amministratore indipendente. L'Amministratore informa senza ritardo il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale delle circostanze che fanno venire meno la sua condizione di indipendenza. Al verificarsi di tale occorrenza, se permane un numero residuo di Amministratori

indipendenti sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni statutarie, l'Amministratore in difetto dei requisiti mantiene l'incarico di non indipendente. In tale evenienza, il Consiglio di amministrazione deve essere integrato con idoneo profilo a norma dell'art. 22 dello Statuto.

6.3.2 Indipendenza dei sindaci

Non sono compatibili con il ruolo di componente del Collegio sindacale le seguenti circostanze:

- a) trovarsi in una delle situazioni indicate nel paragrafo 6.3.1, lettere b), g) e h) della presente Policy;
- b) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
- i) dei Responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca come sopra definiti;
- ii) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella successiva lettera c) del presente paragrafo;
- c) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate.

È fatta salva la possibilità per un componente del Collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco contemporaneamente in una o più società del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige.

6.3.3 Indipendenza di giudizio

Gli Esponenti¹⁰ agiscono in modo professionale, trasparente, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca nonché nel rispetto dei principi di comportamento ed etici definiti dalla normativa di riferimento e dalla stessa Banca, in particolare mediante adozione del Codice Etico¹¹.

L'autonomia decisionale è una delle accezioni più importanti del ruolo di Esponente.

L'indipendenza di giudizio – o “*independence of mind*”, ai sensi della Direttiva CRD IV¹² – rappresenta un modello di condotta che si manifesta in particolare durante le discussioni e le procedure decisionali in seno all'Organo, ed è richiesto per ogni membro dell'Organo a prescindere dal fatto che il membro sia considerato o meno “indipendente” ai sensi delle

¹⁰ Con riferimento al Direttore generale, la valutazione dell'indipendenza terrà adeguatamente conto della peculiarità di tale carica (di norma connessa ad un rapporto di lavoro subordinato).

¹¹ Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet www.volksbank.it, sezione Corporate Governance – Documenti societari.

¹² Cfr. art. 91, par. 8 della Direttiva CRD IV.

disposizioni di legge, regolamentari o di vigilanza che richiedono la presenza nel Consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino tale ulteriore requisito (i c.d. amministratori indipendenti).

Come indicato negli Orientamenti EBA/ESMA, l'indipendenza di giudizio richiede, innanzitutto, il possesso delle necessarie competenze comportamentali, tra cui:

- coraggio, convinzione e forza per valutare e, se del caso, contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri componenti l'organo di appartenenza;
- capacità di porre domande;
- capacità di resistere alla "mentalità di gruppo".

L'indipendenza di giudizio può inoltre essere compromessa dalla presenza di specifiche situazioni – sostanzialmente declinate come conflitti di interessi effettivi o potenziali nei citati Orientamenti EBA/ESMA¹³ – che possono ostacolare la capacità dell'Esponente di svolgere il mandato in maniera indipendente ed oggettiva.

A tale riguardo, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF, rilevano in particolare le situazioni personali, professionali, economiche o politiche di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), b), c), h) e i) del predetto Decreto MEF in relazione alle quali gli Esponenti sono chiamati ad effettuare opportuna *disclosure* con evidenza delle motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano, in concreto, il loro agire con indipendenza di giudizio.

Resta fermo che l'Organo competente è chiamato a valutare nel continuo la condotta tenuta in concreto dagli Esponenti durante la loro permanenza in carica, focalizzandosi in particolare su eventuali circostanze nelle quali gli Esponenti abbiano dato prova di non avere contribuito attivamente allo svolgimento dei compiti in seno agli Organi di cui sono componenti, ovvero di non avere adottato in autonomia giudizi ragionevoli, oggettivi e indipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità.

L'Organo competente verifica altresì se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché dalle ulteriori misure organizzative e procedurali¹⁴ adottate dalla Banca (o dallo stesso Esponente) siano efficaci a contrastare il rischio che venga meno l'indipendenza di giudizio dell'Esponente.

Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, il Consiglio è chiamato a:

- individuarne ulteriori e più efficaci;
- modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'Amministratore.

¹³ Cfr. punto 83 e ss. degli Orientamenti EBA/ESMA

¹⁴ Cfr., in particolare, i presidi previsti dal Regolamento aziendale recante la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati.

6.3.4 Rapporti economici ostativi alla sussistenza dell'indipendenza

In occasione della valutazione dell'idoneità complessiva degli Esponenti di cui al paragrafo 7.1 della presente Policy e successivamente, in caso di eventi sopravvenuti, l'Organo competente valuta l'indipendenza in capo a ciascun Esponente, alla luce delle autodichiarazioni dallo stesso rilasciate e delle informazioni e motivazioni da questo fornite.

Tale autodichiarazione circostanzia il rispetto del requisito di indipendenza, declinando, ogni singola fattispecie che potenzialmente potrebbe comprometterne il rispetto, con particolare riferimento alle diverse tipologie di rapporto richiamate dall'art. 13, comma 1, lett. h) del Decreto MEF, così da cogliere in misura adeguata l'incidenza delle stesse e le conseguenze che ne discendono.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera h), l'individuazione dei rapporti da considerare ostativi alla sussistenza dell'indipendenza avviene, di norma, sulla base delle seguenti soglie di materialità (al di sotto delle quali si possa ragionevolmente escludere che i rapporti siano tali da condizionare le valutazioni degli Esponenti) e di tolleranza (oltre le quali i rapporti siano da considerare problematici).

Relativamente ai rapporti di natura finanziaria, si considerano:

- dirette, le esposizioni la cui titolarità sia in capo all'Esponente o ai soggetti connessi richiamati dall'art. 13, co.1, lett. a) del Decreto MEF i.e. coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza more uxorio, parente o affine entro il quarto grado ("Esposizioni dirette")
- indirette, le esposizioni intrattenute tramite: (i) società o imprese (anche costituite in forma non societaria) controllate, anche unitamente ad altri soggetti, direttamente o indirettamente, dall'esponente o dai suoi parenti o affini entro il 4° grado; (ii) le società di cui l'Esponente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni non immateriali, ovvero uguali o superiori al 10% del capitale o dei diritti di voto; (iii) le società nelle quali l'Esponente ricopre una carica sociale ("Esposizioni indirette")

e si applicano le seguenti soglie:

Esposizioni dirette:

- soglia di materialità: € 200/mila (da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante)
- soglia di tolleranza delle esposizioni diverse dai mutui ipotecari: € 500/mila (da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante)
- soglia di tolleranza dei mutui ipotecari: € 1 mln (da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante)

Esposizioni indirette:

- soglia di materialità: € 1 mln
- soglia di tolleranza delle esposizioni superiori a € 1 mln: considerate di norma non problematiche se inferiori al 30% dell'accordato/utilizzato a sistema dell'impresa/gruppo. In caso contrario, l'esponente interessato è tenuto a presentare un piano di differenziazione dei finanziamenti concessi alle sue imprese, da realizzarsi

nell'arco di un semestre, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione (in termini sia di utilizzato che di accordato) presso la banca/gruppo bancario entro la predetta soglia del 30%.

Relativamente ai rapporti commerciali, professionali o di lavoro, si considera:

- soglia di materialità: considerati di norma non problematici i rapporti, diversi dalla carica, che generano meno del 20% del reddito annuo dell'esponente come persona fisica ovvero meno del 10% del fatturato annuo dell'impresa/del gruppo a lui/lei riferibile o dello studio professionale/società di consulenza di cui l'Esponente sia partner o associato.

Relativamente ai rapporti patrimoniali, si considera:

- soglia di materialità: considerati di norma non problematici gli investimenti di valore inferiore o pari al 20% del patrimonio dell'esponente o dell'impresa/del gruppo a lui/lei riferibile¹⁵.

Relativamente ai rapporti di cui sopra, rimane ferma la necessità di effettuare una valutazione caso per caso da parte dell'Organo competente, tenendo in adeguata considerazione i principi/criteri individuati nella normativa interna di dettaglio¹⁶, secondo un approccio di prevalenza della sostanza sulla forma ed in applicazione del principio di proporzionalità.

Al presente documento si affianca il "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati".

Fermi restando i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio degli organi di amministrazione e controllo della Banca, si raccomanda che:

- al momento della nomina, i candidati non si trovino in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo;
- i candidati non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Banca.

Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'Esponente non possa essere considerato idoneo; ciò si verifica soltanto quando il conflitto di interesse comporta un rischio rilevante che non sia possibile prevenire, attenuare o gestire

¹⁵ Come precisato negli Orientamenti EBA/ESMA, Orientamenti EBA/ESMA, "il fatto di essere azionista, proprietario o membro di un ente creditizio, membro di società affiliate o di entità affiliate, detenere conti privati, prestiti o utilizzare altri servizi dell'ente o di qualsiasi entità nell'ambito del consolidamento non dovrebbe essere considerato di per sé come elemento di influenza dell'indipendenza di spirito di un membro dell'organo di gestione".

¹⁶ Cfr. Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali.

adeguatamente sulla base delle politiche approvate e dei presidi *ad hoc* definiti dalla Banca per far fronte alla specifica situazione¹⁷.

6.4 Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi

6.4.1 Disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico

L'art. 16 del D.M. 169/2020, attuativo dell'art. 26 del TUB, dispone che ciascun Esponente debba dedicare "tempo adeguato" allo svolgimento dell'incarico.

La Banca deve pertanto assicurare che l'Esponente sia preventivamente messo a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'Incarico sulla base dei criteri definiti nel Regolamento FAP (tenuto anche conto del numero medio di giorni lavorativi presenti in un anno pari a 260).

Per l'indicazione puntuale del tempo minimo richiesto dalla Banca, si rinvia alle specifiche valutazioni riportate nel Documento "Composizione quali-quantitativa ottimale" di volta in volta approvato dal Consiglio di amministrazione/Collegio sindacale uscente in vista del rinnovo¹⁸, al fine di assicurare lo sviluppo e l'aggiornamento nel continuo delle stime in ordine al tempo reputato necessario all'espletamento dell'incarico da parte di ciascun Esponente.

Come disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, all'atto della nomina e tempestivamente, in caso di fatti sopravvenuti, l'Esponente informa l'Organo competente della propria attività lavorativa principale, delle ulteriori cariche sociali dallo stesso rivestite in società, imprese o enti terzi, delle altre attività lavorative e professionali svolte e di altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono. Dovrà inoltre dichiarare per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Banca.

In sede di valutazione dell'idoneità degli Esponenti (*cfr.* successivo par. 7.1 della presente Policy), l'Organo competente verifica la disponibilità di tempo in capo agli stessi tenendo anche conto della loro esperienza pregressa e del livello di competenza maturato per lo svolgimento dell'incarico nella Banca.

Qualora l'Organo competente ritenga non sufficienti le risorse di tempo destinate all'incarico in BPAA, ciò anche nel corso dello svolgimento dell'incarico (ad esempio alla luce di ripetute assenze alle riunioni degli organi o dei comitati) può chiedere all'Esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività in società terze, oppure assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo.

¹⁷ *Cfr.* in particolare, le previsioni del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

¹⁸ Tali documenti sono disponibili sul sito internet www.volksbank.it, sezione Corporate Governance – Documenti societari.

La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'Esponente, ma concorre alla valutazione dell'idoneità dello stesso.

6.4.2 Limiti al cumulo degli incarichi

Il tempo da riservare al mandato comporta il divieto di superare il numero di incarichi che i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonché il Direttore generale possono cumulare con il mandato in Volksbank secondo le previsioni dei regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ai quali si fa espresso rinvio¹⁹. Tali regolamenti, in applicazione del principio di proporzionalità, tengono conto della natura degli incarichi nonché delle caratteristiche e delle dimensioni delle società nelle quali gli Amministratori e i Sindaci rivestono gli stessi.

In ogni caso, restano ferme le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente, ed in particolare, per gli Amministratori, il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del cod. civ. e dall'art. 20 dello Statuto; per i Sindaci, il divieto di ricoprire incarichi previsto dalle Disposizioni di Vigilanza²⁰ e dall'art. 33 dello Statuto.

Trova inoltre applicazione l'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (c.d. divieto di *interlocking*) ed i criteri delle Autorità di Vigilanza tempo per tempo vigenti per l'applicazione di tale divieto tempo per tempo applicabili²¹.

Gli Esponenti sono tenuti a comunicare all'Organo competente tutti gli incarichi rilevanti ai fini del presente paragrafo.

¹⁹ Si tratta del "Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione" e del "Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale" pubblicati nel sito internet www.volksbank.it, sezione Corporate Governance – Documenti societari. Cfr. anche Regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale", nella versione proposta alla delibera dell'Assemblea ordinaria 2026 e pubblicata nel sito internet www.volksbank.it nella sezione Assemblea 2026.

²⁰ Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, *"i componenti dell'organo con funzione di controllo non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica [...] A tal fine, per "strategica" si intende la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario (o di quello individuale nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario)"*.

²¹ Ai sensi dell'art. 36 del DL 201/2011 e del Provvedimento congiunto 20.04.2012 di Banca d'Italia, Consob e Isvap, aggiornato nel 2018 e da ultimo in data 16 febbraio 2024, è fatto divieto esercitare in altre imprese italiane, operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con fatturato superiore a 30 mln di euro, una carica di amministrazione, di controllo o "una funzione di vertice". Per funzionario di vertice vanno considerati i direttori generali, nonché – per le imprese quotate – i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari previsti dall'art. 154-bis del TUF.

7 Scelte strategiche e macro-attività

7.1 Valutazione di idoneità da parte degli Organi competenti

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, ciascuno nel proprio ruolo di Organo competente, procedono all'accertamento dei requisiti e dei criteri di idoneità in capo ai propri Esponenti²². Il Consiglio di amministrazione procede in tal senso anche per quanto concerne il Direttore generale essendo l'Organo che conferisce tale incarico.

L'accertamento di cui sopra è condotto *in primis* alla luce delle informazioni e delle motivazioni comunicate dagli Esponenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, come declinata nella presente Policy e nella regolamentazione interna di dettaglio (*cfr.*, in particolare, le previsioni attuative riportate nel Regolamento FAP alle quali si fa espresso rinvio).

A tal fine, gli Esponenti dichiarano su modulistica predisposta dalla Banca il possesso dei requisiti per la carica e la sussistenza delle competenze richieste. Gli Esponenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica intervenuta nelle informazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni rese.

La valutazione dell'idoneità degli Esponenti è condotta dall'Organo competente previa verifica da parte degli Amministratori che si sono dichiarati indipendenti in sede di candidatura entro 30 giorni dalla nomina assembleare o prima della nomina nei casi in cui la nomina non spetti all'Assemblea²³, conformemente alle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche.

In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità degli esponenti salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti capaci di incidere sulla situazione dell'Esponente nonché salvo le previsioni della presente Policy.

La verifica di idoneità fornisce riscontro dei requisiti di qualificazione per le nomine endoconsiliari; il verbale di accertamento riporta in maniera puntuale ed analitica i criteri di valutazione e argomenta le scelte dell'Organo competente, con particolare riferimento alle situazioni o fatti previsti dal Decreto MEF che possono richiedere da parte di tale Organo valutazioni connotate da un margine di discrezionalità.

Il verbale di accertamento è trasmesso a Banca d'Italia unitamente alla documentazione indicata nel Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021.

²² La valutazione di idoneità dei Sindaci supplenti è condotta al momento della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti; essa non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica di Sindaco effettivo. Entro 30 giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, la Banca provvede a comunicare a Banca d'Italia l'intervenuta adozione di eventuali misure previste in sede di nomina (ad esempio, la rinuncia ad alcuni incarichi per assicurare il rispetto dei limiti eventualmente applicabili). Gli eventi sopravvenuti idonei ad incidere sulla disponibilità di tempo o sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi del Sindaco supplente possono essere valutati al momento dell'eventuale subentro come Sindaco effettivo.

²³ Ad es. in caso di cooptazione o in caso di nomina del Direttore generale.

7.2 Autovalutazione e composizione collegiale “ottimale”

Conformemente alle previsioni delle Disposizioni di Vigilanza, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale si sottopongono ad un periodico processo di autovalutazione, avente le seguenti finalità: (i) verificare il corretto ed efficace funzionamento dell'Organo e la sua adeguata composizione; (ii) individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'Organo e definire le azioni correttive da adottare; (iii) rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti; (iv) incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Tale processo viene condotto annualmente, secondo i criteri e le modalità definite nei regolamenti del Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale.

All'esito del processo di autovalutazione, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale identificano preventivamente ai fini delle nomine la composizione collegiale ritenuta “ottimale” rispetto al profilo della Banca. I risultati di tale analisi sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché il processo di selezione e di nomina dei candidati alla carica di Amministratore e Sindaco possa tenere conto di tali indicazioni, mediante pubblicazione nel sito internet della Banca.

La suddetta composizione “ottimale” tiene conto dei criteri ed obiettivi definiti nel Regolamento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, al fine di favorire il raggiungimento in seno agli Organi sociali di un adeguato grado di diversificazione – in termini di competenza, esperienza, età, genere, ecc. – conformemente alle previsioni della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, alle previsioni statutarie ed alle *best practice* di settore.

8 Allegato – Sintesi requisiti di idoneità

	L'Esponente di BPAA	Fonte
1	Non supera il settantesimo anno di ETÀ (per l'Esponente in carica il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di decadenza dall'incarico dichiarata dall'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite).	Statuto art. 20, co. 1 e art. 33, co. 4
2	Possiede i REQUISITI DI ONORABILITÀ , ovvero: ▪ NON SI TROVA IN STATO DI INTERDIZIONE LEGALE ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile (DM n. 169/2020, art. 3, co. 1, lett. a); ▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato, NON È STATO CONDANNATO CON SENTENZA DEFINITIVA A PENA DETENTIVA per un reato ex art. 3, co. 1, lett. b), n. 1) del DM n. 169/2020 o alla RECLUSIONE nei termini e per i delitti ex art. 3, co. 1, lett. b) nn. 2) e 3) del DM n. 169/2020; ▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato, NON È STATO SOTTOPOSTO A MISURE DI PREVENZIONE ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). (DM n. 169/2020, art. 3, co. 1, lett. c); ▪ NON SI TROVA IN STATO DI INTERDIZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE dagli uffici/funzioni di cui all'art. 3, co. 1 lett. b) del DM n. 169/2020. ▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673 co. 1 c.p.p., non è stata applicata SENTENZA DEFINITIVA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI O SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO nei casi previsti dall'art. 3 co. 2 del DM n. 169/2020.	Decreto MEF, art. 3 Cod. civ. art. 2382
3	Soddisfa CRITERI DI CORRETTEZZA nelle condotte personali e professionali pregresse, ovvero: ▪ non si è verificata una o più delle situazioni indicate nell'art. 4, co. 2 del DM n. 169/2020.	TUB, art. 26 Decreto MEF, art. 4
4	Possiede i REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ e soddisfa i CRITERI DI COMPETENZA per ricoprire la carica di Amministratore in BPAA come riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione". In particolare (Amministratore): ▪ ha esercitato, per un periodo NON INFERIORE A TRE ANNI, una delle attività indicate nell'art. 7 del DM n. 169/2020: - co. 1 (<u>attività di amministrazione o di controllo</u> o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; attività presso <u>società quotate</u> o <u>società aventi dimensione o complessità maggiore o assimilabile alla Banca</u>);	TUB, art. 26 Decreto MEF, artt. 7, 10, 11 e 12 Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario Statuto, art. 20, co. 1 Provvedimento Banca d'Italia 26 marzo

	- co. 2 (<u>attività professionali</u> in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; <u>attività di insegnamento universitario</u> in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali; <u>funzioni direttive, dirigenziali o di vertice</u> presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che complessità e dimensione siano comparabili con quelle della Banca); ▪ deve aver maturato, per ricoprire la carica di Presidente, una esperienza professionale di almeno DUE ANNI IN PIÙ rispetto a quella triennale sopra indicata. ▪ deve possedere, per ricoprire la carica di Amministratore delegato, una SPECIFICA ESPERIENZA in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo NON INFERIORE A CINQUE ANNI nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione o complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca. ▪ Ha maturato COMPETENZE (conoscenze teoriche ed esperienze pratiche) almeno in più di uno dei seguenti ambiti: mercati finanziari; regolamentazione nel settore bancario e finanziario; indirizzi e programmazione strategica; assetti organizzativi e di governo societari; gestione dei rischi; sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; attività e prodotti bancari e finanziari; informativa contabile e finanziaria; tecnologia informatica). ▪ Deve possedere, per ricoprire il ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio, adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di <i>business</i> della Banca e del settore in cui opera. In particolare (Sindaco): - è iscritto nel <u>Registro dei Revisori Legali</u>; - ha esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo <u>non inferiore a tre anni</u>; - deve aver maturato una esperienza professionale di <u>almeno due anni in più</u> rispetto a quella triennale sopra indicata per ricoprire la carica di Presidente Per ulteriori informazioni si rinvia ai documenti "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione / del Collegio sindacale " pubblicati nel sito www.volksbank.it >> Corporate Governance >> Documenti societari	2019, Parte seconda, Sezione III-bis Cod. civ., art. 2397 Decreto MEF, artt. 9, 10 e 12 Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario Statuto, art. 33, co. 3
5	Qualora residente nella Provincia di Bolzano, possiede PIENA COMPRENSIONE DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per la carica in BPAA.	Statuto, art. 20, co. 3 e art. 33, co. 6

6	ALMENO TRE AMMINISTRATORI possiedono i REQUISITI DI INDIPENDENZA previsti dal Decreto MEF. Non sono indipendenti coloro che versano nelle seguenti situazioni (principali fattispecie): ▪ <u>legami familiari</u> con Presidente del Cda, Amministratori con incarichi esecutivi, responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca, ... ▪ <u>essere un partecipante nella Banca</u>; ▪ <u>incarico di Amministratore esecutivo</u> nella Banca negli ultimi due anni; ▪ <u>incarico di Amministratore nella Banca</u> per più di 9 anni negli ultimi 12; ▪ <u>esponente con incarichi esecutivi in una società</u> in cui un Amministratore esecutivo della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; ▪ intrattiene direttamente o indirettamente o ha intrattenuto nei due anni precedenti <u>rapporti</u> di lavoro o altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale <u>con la Banca, con gli Amministratori esecutivi o con il Presidente</u>; ▪ ricopre o a ha ricoperto negli ultimi due anni taluni <u>incarichi pubblici</u> (per elenco si rinvia a Decreto MEF) o <u>cariche</u> di consigliere di amministrazione o presidente di <u>aziende speciali o istituzioni ex art. 114 del TUEL</u>; ▪ <u>legami diretti o indiretti (stretti familiari) con la società di revisione legale della Banca</u>. Il Consiglio di amministrazione valuta ogni altro aspetto idoneo ad accertare il profilo di indipendenza, tra cui la presenza: ▪ di rapporti commerciali e professionali intrattenuti con la Banca il cui controvalore superi determinate soglie; ▪ di rapporti creditizi intrattenuti con la Banca la cui entità superi una determinata soglia. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Policy FAP e al documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione".	TUB, art. 26 Decreto MEF, art. 13 Statuto, art. 20, co. 5 Regolamento del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
7	TUTTI I SINDACI possiedono i REQUISITI DI INDIPENDENZA previsti dal Decreto MEF inoltre: ▪ non intrattengono <u>rapporti di coniugio, parentela o affinità</u> entro il 4° grado con uno degli amministratori di BPAA [ovvero con uno degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo]; ▪ non sono legati a BPAA o alle società da questa controllate o alle società sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	Decreto MEF, art. 14 Cod. civ., art. 2399, co. 1b Cod. civ, art. 2399, co. 1c
8	NON VERSA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ o di DECADENZA	Cod. civ., art. 2382
9	NON INTRATTIENE UN RAPPORTO CONTINUATIVO DI PRESTAZIONE D'OPERA o di LAVORO SUBORDINATO con la Banca, fatta eccezione per il Direttore generale qualora assuma anche l'incarico di Amministratore delegato, se nominato.	Statuto, art. 20, co. 1 e art. 33, co. 4c

10	Non versa in situazioni tali da inficiare la sua INDIPENDENZA DI GIUDIZIO e fornisce le informazioni richieste alla Banca.	Decreto MEF, art. 15
11	Dedica il TEMPO NECESSARIO all'efficace espletamento dell'incarico e comunque almeno quello stimato dalla Banca e riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione / del Collegio sindacale" al quale si fa rinvio.	TUB, art. 26 Decreto MEF, art. 16
12	Non supera il numero massimo di CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO IN SOCIETÀ TERZE stabilito dall'Assemblea mediante apposito Regolamento. Per ulteriori informazioni si rinvia al documento pubblicato sul sito www.volksbank.it >> Corporate Governance >> Documenti societari nonché al Regolamento " <i>Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale</i> ", nella versione proposta alla delibera dell'Assemblea ordinaria 2026 e pubblicata sul sito internet www.volksbank.it nella sezione Assemblea 2026	Statuto, art. 20, co. 2 e art. 33, co 4 Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale
13	Non fa parte di: ▪ Organi amministrativi o di controllo di ALTRE BANCHE o società dalle stesse controllate, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate; ▪ Organi amministrativi o di controllo o dipendenti di altre AZIENDE IN DIRETTA CONCORRENZA CON BPAA. I Sindaci non fanno inoltre parte di: ▪ di organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo BPAA o in società terze società nelle quali BPAA detenga una partecipazione di rilevanza strategica o di almeno il 20% del capitale sociale.	Statuto, art. 20, co. 1 e art. 33, co. 4a e 4b Disposizioni di Vigilanza
14	Osserva il divieto delle CARICHE SOCIALI O POSIZIONI APICALI INCROCIATE tra banche, assicurazioni e finanziarie italiane con un fatturato pari ad almeno 30 mln di euro.	DL n. 201/2011, art. 36 Provvedimento congiunto B.I., Consob, Isvap che individua i criteri per applicazione c.d. "divieto di interlocking"
15	RENDE NOTO e AGGIORNA NEL CONTINUO in ottemperanza alla normativa di legge ed alla regolamentazione interna di BPAA: ▪ le CARICHE RICOPERTE e le PARTECIPAZIONI RILEVANTI IN SOCIETÀ TERZE detenute dallo stesso o da un suo stretto familiare (relazioni di coniugio e parentela); ▪ ogni altro rapporto capace di influenza sulla funzione del mandato; ▪ le relazioni di parentela e di affinità entro il 4° grado; ▪ la dichiarazione in materia di gestione dell'elenco delle persone aventi accesso a INFORMAZIONI PRIVILEGIATE; ▪ i soggetti "strettamente associati" all'Amministratore ai fini dei presidi di INTERNAL DEALING;	Cod. Civ. art. 2400, co. 4 Disposizioni di Vigilanza Regolamento BPAA gestione delle operazioni con OPC e soggetti collegati Regolamento UE 596/2014. art. 18 e 19 (Market Abuse Regulation)

le persone con cui l'Amministratore ha rapporti di parentela o stretti legami ai fini dei presidi in materia di OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI.	Regolamento delegato UE 2017/565, artt. 28 e 29
---	---

	La composizione del Cda di BPAA	Fonte
16	Rispetta l' EQUILIBRIO DI GENERE , tale che almeno TRE (3) AMMINISTRATORI APPARTENGANO AL GENERE MENO RAPPRESENTATO .	Disposizioni di Vigilanza Statuto, art. 20, co. 1
17	Rispetta un'equilibrata DIVERSIFICAZIONE E DIFFUSIONE DI COMPETENZE come riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione".	Decreto MEF, art. 11 Disposizioni di Vigilanza
18	Rispetta un'equilibrata DIVERSIFICAZIONE PER ETÀ, DURATA DI PERMANENZA DELL'INCARICO nonché per CARATTERISTICHE PERSONALI , come riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione".	Decreto MEF, art. 11 Disposizioni di Vigilanza
19	Rispetta i seguenti VINCOLI DI RESIDENZA : - almeno 6 Amministratori sono residenti in Provincia di Bolzano; - almeno 1 Amministratore è residente nella Regione Veneto (almeno 1 componente del Comitato di Credito, laddove costituito, è scelto tra gli Amministratori residenti nella Regione Veneto); - i restanti Amministratori sono senza vincolo.	Statuto, art. 20, co. 1 Statuto, art. 32, co. 2

	La composizione del Collegio sindacale di BPAA	Fonte
20	Rispetta l' EQUILIBRIO DI GENERE : tale che almeno un (1) di sindaco effettivo ed un (1) sindaco supplente appartengono al genere meno rappresentato.	Disposizioni di Vigilanza Statuto, artt. 33 e 34
21	Rispetta un'equilibrata DIVERSIFICAZIONE E DIFFUSIONE DI COMPETENZE come riportato nel documento " COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL COLLEGIO SINDACALE ".	Decreto MEF, art. 11 Disposizioni di Vigilanza
22	Rispetta un'equilibrata DIVERSIFICAZIONE PER ETÀ, DURATA DI PERMANENZA DELL'INCARICO nonché per CARATTERISTICHE PERSONALI , come riportato nel documento " COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL COLLEGIO SINDACALE ".	Decreto MEF, art. 11 Disposizioni di Vigilanza